

Avv. Pasquale Napolitano
Patrocinante in Cassazione
Via G. Rossini, 22
80128 – Napoli
tel. 081 5799457 – Fax 081 6134079

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORRE

TUFARELLI Giovanna nata a Pompei (NA) il 22.10.1964 ed ivi residente alla Via Aldo Moro II Trav. N. 85, cod. fisc. TFRGNN64R62G813H, rappresentata e difesa, giusta mandato in margine al presente atto, dall'Avv. Pasquale Napolitano (cod.fisc. NPLPQL55P14F839U – fax: 0816134079 – p.e.c.: pasqualenapolitano@legalmail.it) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Rossini n. 22,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, nella persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** nella persona del legale rapp.te p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. Giovanni Ciro Cozzolino residente in Via ARENA San Vito 2

Erolano (NA) c.a.p. 80056;

- del Sig. Picone Immacolata residente in Napoli alla Via Bosco di Capodimonte 26.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

della graduatoria generale di merito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici approvata con decreto dirigenziale del predetto Ufficio Scolastico del 18.12.2014, prot. AOODRCA, nella parte in cui è stato conferito al ricorrente un punteggio non corretto per i titoli culturali e quelli relativi al servizio.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso bandito con il DDG del M.I.U.R. del 13.7.2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Scuola statale.

Ella, avendo superato tutte le prove concorsuali, è stata classificata al 459° posto della graduatoria generale di merito, approvata con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.12.2014.

Alla ricorrente è stata riconosciuto un punteggio totale pari a 69,80 di cui punti 68,50 per le prove scritte (42/60) ed orali (26,50/30) e punti 1,30 per i titoli culturali e di servizio.

Ebbene, poiché la valutazione dei titoli culturali non risulta corretta si rende necessario proporre ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL DECRETO DEL M.I.U.R. DEL 13.7.2011, CARENTE ISTRUTTORIA, FALSITA' DI PRESUPPOSTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.

Alla ricorrente sono stati riconosciuti solo punti 1,3 per i titoli culturali e di servizio così suddivisi: punti 1,10 per i titoli culturali e punti 0,20 per i titoli di servizio e professionali.

Eppure, la concorrente, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso del 13.7.2011, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso, fra l'altro, dei seguenti titoli culturali, presentati documentalmente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nei termini ex comma 2 dell'art. 12 citato:

- 1) Diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli il 18/02/1987 con voto 110/110;
- 2) Corso di formazione in informatica svolto presso l'Istituto Scolastico Ferrari di Castellammare di Stabia (NA) nell'anno scolastico 2003-2004 per complessive 20 ore;
- 3) Corso di formazione svolto presso l'Istituto Scolastico Cilea di Caivano nell'anno scolastico 2002-2003.

Orbene, i suddetti titoli, secondo la Tabella di valutazione predisposta per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, danno diritto ai seguenti punteggi:

- 1) Diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli il 18/02/1987 con voto 110/110, punti 2,00 (punto 1, Titoli culturali, della Tab. di valutazione);
- 2) Corso di formazione in informatica svolto presso l'Istituto Scolastico Ferrari di Castellammare di Stabia (NA) nell'anno scolastico 2003-2004 per complessive 20 ore punti 0,10 (lett. g del punto 2, Titoli culturali, della Tab. di valutazione);
- 3) Corso di formazione svolto presso l'Istituto Scolastico Cilea di Caivano nell'anno scolastico 2002-2003, punti 0,10 (lett. g, punto 2, Titoli culturali, della Tab. di valutazione);

Da tutto quanto detto alla ricorrente devono essere riconosciuti per i titoli culturali complessivi punti 2,20. Mentre inspiegabilmente l'Amministrazione le ha attribuito solo punti 1,10.

In conclusione, alla candidata va attribuito il punteggio complessivo di 70,90 (42,00 per la prova scritta + 26,50,00 per la prova orale + 2,20 per i titoli culturali + 0,20 per i titoli di servizio e professionali).

P. Q. M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione, annullare la graduatoria nella parte in cui riconosce al ricorrente solo punti 70,90 e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione di

attribuire alla medesimo il maggior punteggio da essa vantato ed analiticamente determinato nel motivo di ricorso.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella l. 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia in quanto relativa a rapporto di pubblico impiego è soggetta al pagamento di una somma pari ad € 325,00.

ISTANZA DI SOSPENSIONE


I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera.

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della graduatoria nella parte in cui non viene attribuito alla ricorrente il corretto punteggio ai titoli culturali e di servizio, e, segnatamente, per l'ammissione con riserva del medesimo con il punteggio complessivo di 70,90.

In considerazione della fondatezza del ricorso, voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere il giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 del d. lgs. n. 104/2010.

Avv. Pasquale Napolitano



ELENCO DEI CONTRINTERESSATI

LULLI SONIA SILVESTRI LUDOVICO VERGARA MARIA FRANCESCA
SORGENTE LINDA LEMBO ROSANNA SCARFATO ANTONIO ROSATO
ANGELA SEPE ANGELA MARSICO GIULIANA D'ANGELO ANTONELLA
MARIA TORROMBACCO MARIA DOMENICA MARRA ANNA DI LIETO
IDA VAIRO ANTONELLA VITALE GIACOMO MAIO AMELIA FUCITO
SONIA MOLARO ANNA RASPAOLO MARIA D'ANGELO ADELE
CONCILIO CARMELA AMBROSIO GIUSEPPINA RUSCIANO MARIANNA
DI CERBO BARBARA FICARA PAOLO ABBATE LUIGI VECE PATRIZIA
PONTICELLI CONCETTA FALZARANO GIOVANNA VIGOGNA PAOLA
MARINO MARIA FRANZONI ANNA MARIA NUNZIATA MICHELE
CIRILLO TERESA CHIUMIENTO MARIA IDA RUBINO GABRIELLA DEL
PRETE GIOVANNI LIETO LETIZIA LIBERTI FILOMENA DI CUONZO
GISELDA RENDINA VINCENZO ALBANO STEFANO GUARDIANO ANNA
MARIA CATALDO BRUNELLA ROCCIOLO ERMELINDA ESPOSITO GIAN
LUCIO DEL PRETE MARIA CONCETTA MARZOCHELLA GIUSEPPINA
RICCIARDI STEFANIA RATENIPATRIZIA MANGANO VIVIANA RONZANI
PIERANGELA TORELLA ANTONELLA STRAVATO LUCIANA D'ALFONSO
MARIA ROSARIA

**LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI - N. 3864/2015
DELL'8.7.2015, DEPOSITATA IL 21.7.2015, NEL GIUDIZIO
PROPOSTO DA DEL GAUDIO MARIA N. REGISTRO GENERALE
1225/2015**